



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  
PROVINCIA DI FIRENZE

## REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI GEMELLAGGI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/06/2006

### INDICE:

- Art. 1 – Gemellaggio
- Art. 2 – Patto di amicizia
- Art. 3 – Caratteristiche della città gemella
- Art. 4 - Stipula
- Art. 5 – Comitato Gemellaggi : istituzione e finalità
- Art. 6 – Risorse economiche
- Art. 7 - Composizione
- Art. 8 – Collaborazioni al Comitato
- Art. 9 – Compiti del Comitato
- Art. 10 – Riunioni del Comitato
- Art. 11 – Luoghi di riunione
- Art. 12 – Durata del Comitato



### **ART. 1 – Gemellaggio**

1. Il Gemellaggio è una formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, la solidarietà, l'incontro fra i popoli, la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini.

### **ART. 2 - Patto di Amicizia**

1. Il Patto di Amicizia è un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica; oppure l'atto prefigura una particolare continuità di rapporti, preparatori al Gemellaggio, oppure ancora la definitività di relazioni con città con cui non è possibile o non viene valutato opportuno procedere al Gemellaggio.

### **ART. 3 - Caratteristiche della città gemella**

1. Il gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili, alla città di Borgo San Lorenzo, per dimensione demografica, complementarietà delle tradizioni, delle attività economiche, affinità culturali oppure per legami di fatto instauratisi nel tempo tra le due realtà.

2. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.

### **ART. 4 – Stipula**

1. Gli effetti del Gemellaggio o del Patto di Amicizia sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.

2. Il Sindaco può stipulare dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale.

### **ART. 5 – Comitato Gemellaggi: istituzione e finalità**

1. Con determinazione del responsabile del Servizio cui spetta l'onere gestionale dell'applicazione del presente regolamento, è istituito nel Comune di Borgo San Lorenzo il Comitato Gemellaggi con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Borgo San Lorenzo e dal Comitato stesso, con enti territoriali di altri paesi;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza sulle motivazioni del gemellaggio ed una sua larga e consapevole partecipazione alle iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ambientale ecc.



- stimolare la partecipazione di associazioni economiche e di singoli operatori per l'incremento e la valorizzazione anche sul piano economico e turistico del gemellaggio o del Patto di Amicizia stipulato.

#### **ART. 6 – Risorse economiche**

1. Per realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Comitato potrà giovare oltre che delle eventuali somme messe a disposizione dall'Ente anche di contributi da parte di istituzioni ed enti europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali, di enti privati e di sponsorizzazioni.

#### **ART. 7 - Composizione**

1. Del Comitato Gemellaggi fanno parte:

- il Sindaco (o suo delegato) che lo presiede;
- il Presidente del Consiglio comunale o suo delegato;
- un rappresentante designato dalla Consulta permanente delle Associazioni
- eventuali altri rappresentanti di associazioni, organismi, scuole, ecc. (non più di tre persone) cooptati dal Comitato e scelti secondo l'ambito di particolare interesse promosso dal gemellaggio.

2. Al Comitato per singoli gemellaggi o Patti possono collaborare inoltre associazioni o cittadini che si ritrovano nei fini individuati nel presente regolamento e che richiedono di poter collaborare fattivamente con le modalità di cui al successivo articolo 8.

#### **ART. 8 – Collaborazioni al Comitato**

1. Quando viene approvato un nuovo gemellaggio o un nuovo Patto di Amicizia il Comune pubblica un avviso per invitare tutti gli interessati a presentare richiesta di adesione entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul sito internet. Verificate le richieste di adesione, il Comitato ne iscrive in apposito registro la volontà di collaborazione per interpellarli ed invitarli ad ogni iniziativa promossa al riguardo.

2. Gli avvisi di collaborazione al Comitato Gemellaggi sono reiterati periodicamente.

#### **ART. 9 – Compiti del Comitato**

1. Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale. Sono compiti del Comitato Gemellaggio:

- adottare il programma annuale delle attività del Comitato da portare a conoscenza del Consiglio e della Giunta comunale;
- provvedere all'organizzazione delle singole iniziative, avvalendosi anche dell'apporto degli uffici dell'Amministrazione se autorizzati a tale fine dalla Giunta Comunale;
- avanzare proposte e suggerimenti in materia di gemellaggi all'Amministrazione Comunale;
- mantenere, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).



**ART. 10 – Riunioni del Comitato**

1. Il Comitato Gemellaggi si riunisce almeno due volte all'anno.
2. Tutte le decisioni sono prese dalla maggioranza dei presenti; nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

**ART. 11 – Luoghi di riunione**

1. Il Comitato Gemellaggi si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
2. Alle riunioni del Comitato il Comune assicura assistenza e funzioni di segreteria con proprio personale.

**ART. 12 – Durata del Comitato**

1. Il Comitato Gemellaggi decade insieme al Consiglio Comunale.